

P i a n o d i
G o v e r n o d e l
T e r r i t o r i o

PGT

RIM RETICOLO IDRICO MINORE



Comune di Acquanegra sul Chiese

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Studio Polaris STP s.r.l.

Ugo Bernini
Luigi Moriggi

Engeo s.r.l.
Carlo Caleffi



Con la collaborazione di:

Francesco Cerutti
Andrea Conti
Kinga Kolaczko
Marco Maffezzoli
Elena Padovani
Matteo Rodella
Ilaria Rossini
Carola Tosoni

IL SINDACO

Monica De Pieri

IL SEGRETARIO

Roberta Zirelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Samantha Orsi

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

RIM
1.4

SCALA:

DATA: NOVEMBRE 2024
AGG:

DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.
n°..... del

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C.
n°..... del

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.
n°..... del

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1. Finalità.....	3
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica	6
Art. 4. Efficacia e vigenza del Documento di Polizia Idraulica	6
Art. 5. Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica.....	6
Art. 6. Reticolo Idrico Principale e di competenza di A.I.Po	7
Art. 7. Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica.....	7
Art. 8. Reticolo Idrico Minore	8
TITOLO II – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.....	12
Art. 9. Fasce di rispetto idraulico.....	12
Art. 10. Attività edilizia nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore	13
Art. 11. Proprietari frontisti.....	13
Art. 12. Sdemarializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale.....	14
Art. 13. Danni all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore	14
Art. 14. Manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore	14
Art. 15. Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore	15
TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE.....	16
Art. 16. Lavori e attività vietate.....	16
Art. 17. Lavori e opere soggetti a concessioni.....	17
Art. 18. Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	18
Art. 19. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.....	18
Art. 20. Interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche o su loro prescrizione.....	18
TITOLO IV – PRESCRIZIONI PER OPERE INTERFERENTI COL RETICOLO IDRICO MINORE.....	19
Art. 21. Attraversamenti da realizzare.....	19
Art. 22. Attraversamenti esistenti	20
Art. 23. Difese spondali.....	21
Art. 24. Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti	21
Art. 25. Recinzioni.....	22
Art. 26. Tombinature	22
Art. 27. Scarichi	23
Art. 28. Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato	23
TITOLO V - CONCESSIONE DEMANIALE	25
Art. 29. Obblighi del concessionario.....	25
Art. 30. Canone di concessione idraulica	26
Art. 31. Cauzione	26

Art. 32.	Cessione/subconcessione	26
Art. 33.	Subingresso mortis causa	27
Art. 34.	Modifica.....	28
Art. 35.	Rinnovo.....	28
Art. 36.	Rinuncia.....	28
Art. 37.	Decadenza	28
Art. 38.	Revoca	29
Art. 39.	Durata della concessione.....	29
TITOLO VI – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO		30
Art. 40.	Procedura relativa a una pratica nuova.....	30
Art. 41.	Registrazione degli atti di concessione	32
Art. 42.	Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica.....	33
Art. 43.	Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia.....	33
Art. 44.	Provvedimento di revoca.....	33
Art. 45.	Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi	34
Art. 46.	Concessioni multititolari.....	34
Art. 47.	Documentazione a corredo delle richieste di concessione o nulla osta idraulico	34
Art. 48.	Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario	35
Art. 49.	Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)	36
TITOLO VII – NORMATIVA ANTIMAFIA.....		37
Art. 50.	Premessa e inquadramento normativo	37
Art. 51.	Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni	37
Art. 52.	Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	38
Art. 53.	Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione	38
Art. 54.	Soggetti che esercitano attività imprenditoriale.....	38
Art. 55.	Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	38
TITOLO VIII – RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA		40
Art. 56.	Richieste di rimborso	40
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI		41
Art. 57.	Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	41
Art. 58.	Sanzioni.....	41
Art. 59.	Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.....	41
Art. 60.	Richieste di sdemanializzazione	41
Art. 61.	Modifiche normative e cartografiche	41
Art. 62.	Norma transitoria.....	41

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, ai sensi della normativa regionale in materia di “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, disciplina le attività di polizia idraulica in Comune di Acquanegra sul Chiese (indicato nel presente regolamento semplicemente come “Comune”).

Coerentemente a quanto riportato nell'allegato E delle “Linee guida di polizia idraulica” di cui alla D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornata in seguito all'approvazione della D.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023, il r.d. 25 luglio 1904, n 523 all'art. 1 stabilisce che: «Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori» e ribadisce all'art. 2 che: «Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde»

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze, con l'effettuazione in particolare delle seguenti attività:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal d.lgs n 42/2004 e dal d.lgs n 152/2006 e successive modifiche;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge n. 677 del 31 dicembre 1996 art. 4 comma 10 ter;
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati (D.G.R. 19 giugno 2015, n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”, 15 marzo 2016 n. 4, art. 6), quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile, come previsto dal D.Lgs 1/2018 “Codice della protezione civile” e dalla L.R. 27/2021;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena;

- verifica, accertamento e proposta di ottimizzazione, in collaborazione con gli enti preposti, dello stato di conservazione e compatibilità tra il sistema infrastrutturale e quello idrico con particolare attenzione agli attraversamenti ed ai parallelismi dei due sistemi.

Art. 2. Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia» Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «*fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima*».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale, raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, e dell'imposta regionale;
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 comma f del r.d. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o se delimitati dalla isoipsa della quota di piena ordinaria oppure, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede interno ed esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Esso non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

Art. 3. Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica

Il Documento di Polizia Idraulica definisce e norma il reticolo idrico minore di competenza comunale ed è composto dai seguenti elaborati, predisposti su supporto cartaceo e informatico (files in formato pdf):

RIM.1.1 - Relazione illustrativa

RIM.1.2 - Scheda dei dati di riferimento del DPI

RIM.1.3 - Carta idrografica

RIM.1.4 - Regolamento di polizia idraulica

Art. 4. Efficacia e vigenza del Documento di Polizia Idraulica

Il presente Documento di Polizia Idraulica entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore del Documento di Polizia Idraulica sono abrogate le norme di regolamenti o provvedimenti previgenti in contrasto con le presenti norme ancorché non espressamente revocati.

In caso di contrasto tra elaborati, le previsioni degli elaborati testuali prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

In caso di contrasto tra le fasce di rispetto idraulico del Documento di Polizia Idraulica e l'azzonamento urbanistico prevale il secondo.

Nel Tessuto Urbano Consolidato delimitato in base alla legge urbanistica possono valere anche distanze ridotte rispetto a quelle del Documento di Polizia Idraulica purché idraulicamente validate dall'Autorità idraulica competente.

Sono parte integrante del Regolamento le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.U.A.).

In caso di contrasto, le disposizioni legislative statali e regionali, nonché le prescrizioni attuative di queste ultime, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

Il Documento di Polizia Idraulica ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel P.G.T. ai sensi della normativa vigente.

In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

Qualora sia riscontrato un contrasto tra le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole del Documento di Polizia idraulica e l'azzonamento urbanistico (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali), si intende prevalente il secondo. Il medesimo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra le N.T.A. del P.G.T. e il presente Regolamento.

Art. 5. Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio, potrà aggiornare, integrare, modificare il documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal P.G.T. attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.

Art. 6. Reticolo Idrico Principale e di competenza di A.I.Po

Esaminando l'allegato A della D.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 2021, revisionato in seguito all'approvazione della D.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023, si osserva che i corsi d'acqua, in Comune di Acquanegra sul Chiese, facente parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP), sono i seguenti:

- Fiume Oglio, con codice progressivo MN005, che segna il confine meridionale del territorio comunale, appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 al n° 56;
- Fiume Chiese, con codice progressivo MN007, che segna il confine occidentale del territorio comunale, appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 al n° 73;
- Canale Tartaro Fuga, con codice progressivo MN009, che attraversa il territorio nel settore orientale, con direzione nord – sud, appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 al n° 79;
- Scolo Cavata, con codice progressivo MN058, che segna il confine sud-orientale del territorio comunale, appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 al n° 40/I;
- Torrente Chiusello, con codice progressivo MN096, che attraversa il territorio nel settore occidentale, con direzione nord – sud, appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 al n° 96;
- Vaso Turca e Rio Sant'Elena, con codice progressivo MN100, interessa il territorio comunale per un brevissimo tratto, in corrispondenza della confluenza nel fiume Chiese, appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 al n° 76/II.¹

Poiché il fiume Oglio, il fiume Chiese, il tratto terminale del Canale Tartaro Fuga, il tratto terminale dello Scolo Cavata e il tratto terminale del Torrente Chiusello, sono compresi anche tra i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B – Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, le relative funzioni di polizia idraulica sono così suddivise:

- Agenzia Interregionale del fiume Po - AIPo
 - o vigilanza;
 - o accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia.
- Regione Lombardia
 - o rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - o rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Art. 7. Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica

Come indicato nell'Allegato C della D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023, appartengono al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e, più precisamente, al Consorzio di Bonifica "Garda Chiese", i seguenti corsi d'acqua, raffigurati nella Carta idrografica facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica:

Codice	Denominazione
008_0079a	Tartarello
008_0081	Scolo Tornapassolo
008_2078	Rio Caordine

¹ Nell'Allegato A della D.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 2021 il Vaso Turca e Rio Sant'Elena non viene indicato come compreso nel territorio comunale di Acquanegra sul Chiese a causa di incongruenze con il confine comunale.

Codice	Denominazione
008_2085c	Scolo San Salvatore
008_2086	Scolo Gambino – Pagadelli
008_8207	Colatore Corgola
008_8207	Fosso Gambina – Selvette

TABELLA 1 – CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO DI BONIFICA IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA "GARDA – CHIESE"

Art. 8. Reticolo Idrico Minore

Il Reticolo Idrico Minore, raffigurato nella Carta idrografica parte del presente Documento di Polizia Idraulica, risulta essere composto da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale, di cui al precedente art. 6, né al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, di cui al precedente art. 7, e che non sono canali privati.

In sintesi, il Reticolo Idrico Minore (RIM) del Comune di Acquanegra sul Chiese, è costituito da 152 elementi, elencati nella seguente Tabella 2.

Codice identificativo	Nome
03020001_0001	Scaricatore Seriola
03020001_0002	del Confine 1
03020001_0003	del Confine 2
03020001_0004	di Acquanegra
03020001_0005	Gelmina
03020001_0006	Vecchia
03020001_0007	Fora Bosca
03020001_0008	Mazzini
03020001_0009	Adacquatore Ovest
03020001_0010	Ramo Tavanelli 1
03020001_0011	Ramo Tavanelli 2
03020001_0012	Tavanelli
03020001_0013	Brede
03020001_0014	Ramo Molizzi 1
03020001_0015	Ramo Molizzi 2
03020001_0016	Fosso Molizzi
03020001_0017	Fosso dei Bizzolani
03020001_0018	Ramo Adacquatore Bizzolani
03020001_0019	Ramo Fosso dei Bizzolani
03020001_0020	Derivatore
03020001_0021	Molino Piazza Destro
03020001_0022	Ramo Masera
03020001_0023	Masera
03020001_0024	Cascina Fornace
03020001_0025	Fora Bosca ramo destro paese
03020001_0026	Fora Bosca ramo sud paese
03020001_0027	Scalabrino
03020001_0028	Ramo Scalabrino 1
03020001_0029	Ramo Scalabrino 2

Codice identificativo	Nome
03020001_0030	Corgola
03020001_0031	Fora Bosca ramo sinistro 1
03020001_0032	Ramo Fora Bosca
03020001_0033	Fora Bosca Ramo sinistro 2
03020001_0034	Fora Bosca Ramo sinistro 3
03020001_0035	Allacciante
03020001_0036	Bredo Grigio 1
03020001_0037	Bredo Grigio 2
03020001_0038	Bredo Grigio 3
03020001_0039	Dossi 1
03020001_0040	Dossi 2
03020001_0041	Dossi 3
03020001_0042	Dossi 4
03020001_0043	Dossi 5
03020001_0044	Dossi 6
03020001_0045	Dossi 7
03020001_0046	Ramo Valli
03020001_0047	Valli Nord
03020001_0048	Valli Sud
03020001_0049	Torbiere 1
03020001_0050	Torbiere 2
03020001_0051	Torbiere 3
03020001_0052	Quazzoli 1
03020001_0053	Quazzoli 2
03020001_0054	Vallette 1
03020001_0055	Vallette 2
03020001_0056	Vallette 3
03020001_0057	Vallette 4
03020001_0058	Vallette 5
03020001_0059	Vallette 6
03020001_0060	Vallette 7
03020001_0061	Vegreti 1
03020001_0062	Vegreti 2
03020001_0063	Vegreti 3
03020001_0064	Vallette - Quazzoli
03020001_0065	Allacciante Guaina - Vallazze 1
03020001_0066	Allacciante Guaina - Vallazze 2
03020001_0067	Allacciante Guaina - Vallazze 3
03020001_0068	Allacciante Guaina - Vallazze 4
03020001_0069	Allacciante Guaina - Vallazze 5
03020001_0070	Allacciante Guaina - Vallazze 6
03020001_0071	Allacciante Guaina - Vallazze 7
03020001_0072	Vallazze 1
03020001_0073	Vallazze 2
03020001_0074	Roncade 1
03020001_0075	Roncade 2
03020001_0076	Roncade 3

Codice identificativo	Nome
03020001_0077	Roncade 4
03020001_0078	Roncade 5
03020001_0079	Comelli 1
03020001_0080	Comelli 2
03020001_0081	Comelli 3
03020001_0082	Allacciante Bredo Grigio - Mosio
03020001_0083	Allacciante Fora Bosca - Bredo Grigio
03020001_0084	Chiavica Oglio
03020001_0085	Mucche 1
03020001_0086	Mucche 2
03020001_0087	Seriola
03020001_0088	Quaini 1
03020001_0089	Quaini 2
03020001_0090	Quaini 3
03020001_0091	Quaini 4
03020001_0092	Quaini 5
03020001_0093	Quaini 6
03020001_0094	Prati degli Orti 1
03020001_0095	Prati degli Orti 2
03020001_0096	Prati degli Orti 3
03020001_0097	Prati degli Orti 4
03020001_0098	Prati degli Orti 5
03020001_0099	Prati degli Orti 6
03020001_0100	Prati degli Orti 7
03020001_0101	Prati degli Orti 8
03020001_0102	Prati degli Orti 9
03020001_0103	Prati degli Orti 10
03020001_0104	Prati degli Orti 11
03020001_0105	Prati degli Orti 12
03020001_0106	Prati degli Orti 13
03020001_0107	Dante 1
03020001_0108	Dante 2
03020001_0109	Dante 3
03020001_0110	Dante 4
03020001_0111	Dante 5
03020001_0112	Dante 6
03020001_0113	Allacciante Quaini - Mosio
03020001_0114	Preta Granda
03020001_0115	Ramo Gambino
03020001_0116	Ramo San Salvatore
03020001_0117	Valle 1
03020001_0118	Valle 2
03020001_0119	Valle 3
03020001_0120	Valle 4
03020001_0121	Valle 4 bis
03020001_0122	Valle 5
03020001_0123	Valle 6

Codice identificativo	Nome
03020001_0124	Valle 6 bis
03020001_0125	di Acquanegra
03020001_0126	Seriola
03020001_0127	Moglia
03020001_0128	Chiusello
03020001_0129	Sabbioni 1
03020001_0130	Sabbioni 2
03020001_0131	Molino Piazza Sinistro
03020001_0132	Fora Bosca 2
03020001_0133	Fora Bosca 3
03020001_0134	SP Calvatone
03020001_0135	Molino Piazza Sinistro
03020001_0136	Molino Piazza Sinistro 2
03020001_0137	Adacquatore Brede
03020001_0138	Molizzi
03020001_0139	Derivazione Molizzi
03020001_0140	Pescarole 1
03020001_0141	Pescarole 2
03020001_0142	Pescarole 3
03020001_0143	Fora Bosca - Ramo Destro 1
03020001_0144	Fora Bosca - Ramo Destro 2
03020001_0145	Fora Bosca Ramo Destro 3
03020001_0146	SP Calvatone Acquanegra
03020001_0147	Corgola
03020001_0148	Seriola 2
03020001_0149	Fossa Mosio
03020001_0150	Fossa Mosio
03020001_0151	Ramo Mosio 1
03020001_0152	Ramo Mosio 2

TABELLA 2 – CANALI DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Essi sono assoggettati al quadro normativo riportato nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

TITOLO II – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Art. 9. Fasce di rispetto idraulico

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare le attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica, il valore biologico e paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Consortile e Reticolo Idrico Minore, garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il Reticolo Idrico Principale si sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" riprese anche nella D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m).

Per il Reticolo Idrico Consortile valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile, dai Regolamenti di Polizia Idraulica Consorziaria e in base ai quali vigono le seguenti fasce di rispetto:

- Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di bonifica Garda Chiese (adottato con D.C.A. n. 410 del 20 aprile 2016, approvato con D.G.R. n. X/6036 del 19 dicembre 2016), che, agli articoli da 4 a 12, stabilisce distanze di rispetto nonché attività vietate o soggette a provvedimenti di assenso.

Per il Reticolo Idrico Minore vigono le seguenti fasce di rispetto.

- 10 m: divieto assoluto di edificazione e scavi dai corsi d'acqua esterni al Tessuto Urbano Consolidato (TUC)
- 4 m: divieto assoluto di edificazione e scavi dai corsi d'acqua interni al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e per i tratti tombinati
- 4 m: divieto assoluto di piantagioni ad alto fusto e movimento di terreno, di arature non profonde, zappature, colture agricole, siepi, arbusti e piante isolate

Non sono applicate fasce al Reticolo Idrico Privato.

Le fasce di rispetto si intendono su entrambi i lati e sulla base della giurisprudenza corrente, sono misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Per i territori ricadenti nelle fasce fluviali definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e nelle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.).

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati, con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, tale distanza va sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Nella Carta idrografica del presente Documento di Polizia Idraulica sono state rappresentate le fasce di rispetto sopraindicate con riferimento al piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa che, nel caso di alveo di larghezza inferiore ai 2 m, si è fatta coincidere con la linea di mezzeria.

Analogamente sono stati creati i relativi shapefile tracciando gli "offset" di distanza pari alle rispettive misure indicate sopra, disegnati a partire dal tracciato lineare individuato nei limiti della rappresentazione riportata nel DbT fornito da Regione Lombardia.

Ciò definito, per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere non riscontrabile direttamente in loco (cioè tombinato ma di percorso non conosciuto con certezza).

Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle suddette tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.

Art. 10. Attività edilizia nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore

All'interno delle fasce di rispetto idraulico non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile e l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

Sono altresì consentite le opere strutturali per adeguamento alla normativa sismica vigente. Tali interventi sono permessi a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio o del manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto e senza aumento del carico insediativo. Quanto sopra non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione. Per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.

In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. Tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea.

Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Nelle aree edificabili individuate dal P.G.T. in fregio al Reticolo Idrico Minore di cui all'Art. 8, potrà essere prevista una fascia di ampiezza minima di 2 m a verde pubblico, libera da qualsiasi ostacolo, tesa ad assicurare l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

Art. 11. Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite *«le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo»*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi»*.

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art.12, r.d.n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni posti contro i corsi d'acqua.

Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 12. Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Art. 13. Danni all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine del Comune ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 14. Manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore viene attuata dal Comune, o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi operante sul territorio comunale.

Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dal comune.

Per i tratti di Reticolo Idrico Minore posti in corrispondenza del limite amministrativo con altri comuni, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due comuni a seguito di specifico accordo di programma o in altro modo che gli stessi predisporranno.

La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche. La manutenzione straordinaria è quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulico del corso d'acqua.

Sono da considerarsi interventi di manutenzione del territorio anche gli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale di ecosistemi connessi al reticolo idrico.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela biologica, idraulica-ambientale che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzazione rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

La manutenzione dell'alveo comprende la rimozione di ciò che ostacola o potrebbe ostacolare il deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria salvaguardando e conservando nel contempo e per quanto possibile, l'habitat ripariale tipico dei luoghi.

Nel dettaglio, la manutenzione consiste nella rimozione di eventuali rifiuti solidi, nel taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde e il ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

La manutenzione include altresì la rinaturazione delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone.

Per quanto riguarda le opere idrauliche esistenti, la manutenzione prevede la pulizia e il controllo della loro stabilità, la rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti e il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

La manutenzione degli argini e delle opere accessorie prevede il taglio della vegetazione che potrebbero pregiudicare la stabilità, la ripresa di scoscendimenti, la ricarica della sommità arginale, la verifica dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.).

Art. 15. Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore

Le procedure di pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune.

Tali procedure sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 16. Lavori e attività vietate

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, non si possono realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente. Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla Autorità Idraulica competente;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

- i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili in quanto previsto da discipline locali, dalle norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4, art. 10.

Per quanto riguarda le opere e le occupazioni senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”* (attestata con deliberazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale).

Art. 17. Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dal Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- la realizzazione di opere per la difesa e la regimazione idraulica, per le derivazioni e le captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dal Comune;
- chiaviche.

Art. 18. Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (quali ad esempio, manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.)

Art. 19. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Art. 20. Interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche o su loro prescrizione

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

TITOLO IV – PRESCRIZIONI PER OPERE INTERFERENTI COL RETICOLO IDRICO MINORE

Fatto salvo quanto indicato al Titolo II e al Titolo III le opere esistenti e in progetto che interferiscono con il Reticolo Idrico Minore devono rispettare le prescrizioni dettate dai seguenti articoli.

Art. 21. Attraversamenti da realizzare

Per la realizzazione di opere di attraversamento (ponti, passerelle e infrastrutture in genere) con luce superiore a 6 m dovrà essere effettuata una verifica idraulica atta a dimostrare che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante.

Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopracitata disposizione), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per la piena di riferimento e un franco minimo adeguato all'opera.

In casi particolari, quando si tratti di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte da un tecnico iscritto all'albo.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena. In particolare, il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo con spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In linea generale, per gli attraversamenti in sub-alveo la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di 1 m dal fondo dell'alveo; tale misura potrà essere ridotta sulla base di un accurato rilievo topografico della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. di adeguato spessore conservando comunque uno spazio utile di 50 cm.

Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua da parte del Comune si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in sub- alveo, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del richiedente.

Tutti gli attraversamenti dovranno essere opportunamente segnalati in sito a cura e spese del richiedente la concessione con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche (gasdotti, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere) che interferiscono con il corso d'acqua, si dovrà produrre documentazione tecnica e grafica idonea ad attestare che l'attraversamento non provochi riduzioni del deflusso d'alveo e pericolo per la sicurezza dell'area circostante.

In via generale:

- i proprietari sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di loro competenza;
- i lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto, evitando qualsiasi metodologia di intervento che distrugga e/o asporti il cotico erboso ai sensi di quanto stabilito della Legge Regionale n. 10 del 31/03/2008, che vieta e sanziona l'uso di sostanze erbicide;
- devono in ogni caso essere applicate le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti natura 2000 previste dalle "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", approvate con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 10/3233 del 6 marzo 2015.

Art. 22. Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante.

La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; effetti di rigurgito a monte e compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, si dovranno valutare "le condizioni di esercizio transitorio della struttura" sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati e i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

Le condizioni di esercizio transitorio saranno trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi del D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018, al fine di tenerne conto nel Piano di Emergenza Comunale.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n°34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni (corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione di un idrometro, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un “progetto di adeguamento” contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico-monumentale, se presenti.

Art. 23. Difese spondali

Sono ammesse difese radenti (difese di sponda di tipo longitudinale, realizzate al fine di evitare l'erosione e fissare la posizione della linea di sponda, realizzate con scogliere, gabbioni, astoni di salice, legname e pietrame, viminate e fascinate o muri di sponda) che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente, chi intende realizzare un muro di sponda verticale su un corso d'acqua del “RIM” deve dimostrare che non sono possibili alternative al muro e deve produrre una verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 24. Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti

I parallelismi di servizi dovranno distare almeno 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede dell'argine.

La profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minimo valore possibile compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del corso d'acqua.

Art. 25. Recinzioni

Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo), dovranno essere eseguite a metri 10. Distanza che potrà essere ridotta a 4 m per le aree interne al TUC e per i canali tombinati.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua "asportabili", cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di metri 4 con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio. Nei casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC) la distanza potrà essere inferiore ai metri 4,00. Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, con ogni costo a carico esclusivamente del proprietario.

Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere amovibili o sostituite da un cancello con consegna al Comune di copia delle chiavi.

Si potranno realizzare a distanza inferiore a metri 4,00 recinzioni asportabili formate da pali infissi nel terreno e reti metalliche a maglia sciolta, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, solo qualora ne venga documentata la necessità in caso di profondità insufficiente della fascia di rispetto o per protezione dai rischi di caduta nel canale e solo in caso di parere favorevole dell'Ente competente alla manutenzione.

Art. 26. Tombinature

Si definisce tombinatura una serie di manufatti per la copertura di un tratto cospicuo di un corso d'acqua. Ai fini del presente regolamento sono considerate tombinature la copertura con lunghezza superiore a metri 6.

Ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 152/2006 potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Qualora ricorrano le suddette motivazioni e quindi sia necessario tombinare tratti di corsi d'acqua, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso e ispezione agli stessi e la possibilità della loro manutenzione, con dimensioni, modalità e frequenza tali da permettere il controllo delle opere di confluenza e derivazione, delle opere d'arte e di ogni tronco omogeneo.

Per i tratti dei corsi d'acqua intubati esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

Le tombinature dovranno essere supportate da verifiche idrauliche, sismiche e geotecniche di dettaglio.

Preferibilmente si dovranno utilizzare scatolari prefabbricati o industriali dotati di conformi certificazioni C.E.

Art. 27. Scarichi

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del "RIM", ai sensi del presente Regolamento, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della "quantità delle acque recapitate" ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto "qualitativo" rilasciata, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)" come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 sarà soggetto all'osservanza del citato Regolamento n. 7 (si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 29.06.2018 n. 7 e smi, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore);
- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)" come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

L'unico caso in cui, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affaccianti sulla strada)

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Art. 28. Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato

Il presente articolo si applica ai canali appartenenti al reticolo idrico privato, nonché a tutte le canalizzazioni agricole, ai fossi e alle scoline di natura privata che costituiscono la rete irrigua e di scolo secondaria nel territorio comunale.

I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua di natura privata sono obbligati alla manutenzione del canale e delle aree limitrofe, al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.

I proprietari devono assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

È vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Gli interventi sui corsi d'acqua di natura privata sono comunque subordinati a procedura autorizzativa secondo le norme vigenti stabilite dallo strumento urbanistico comunale e non sono soggetti a canoni onerosi.

I proprietari sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di loro competenza.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto, evitando qualsiasi metodologia di intervento che distrugga e/o asporti il cotico erboso ai sensi di quanto stabilito della Legge Regionale n. 10 del 31/03/2008, che vieta e sanziona l'uso di sostanze erbicide.

Devono in ogni caso essere applicate le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti natura 2000 previste dalle "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", approvate con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 10/3233 del 6 marzo 2015.

Il Sindaco può disporre, tramite ordinanza, la diffida a provvedere al ripristino integrale dei corsi d'acqua nei casi di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato o in caso di incolumità pubblica.

TITOLO V - CONCESSIONE DEMANIALE

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Art. 29. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo quantificato nella misura e con le modalità stabilite dall'Art. 30 e, eventualmente, la cauzione di cui all'Art. 31.

La concessione del bene demaniale ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del r.r. n. 3/2010 "interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali".

Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa" (art. 93 del r.d. n. 523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Ne consegue che il concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione.

Il diverso utilizzo dell'area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto "inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione", da rilevarsi a cura dell'Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell'area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di revoca della concessione "nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario).

Art. 30. Canone di concessione idraulica

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia dall'allegato F della D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.

Gli importi contenuti nel suddetto allegato F sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 1981, n°692).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Art. 31. Cauzione

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

Art. 32. Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente articolo.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa, di cui all'art. 32);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

Il concessionario rimane obbligato con l'amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante.

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario, nonché la corretta corresponsione del canone demaniale fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

- Obblighi del titolare della concessione:
 - a) E' fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.
 - b) Qualora l'Autorità idraulica competente, nell'ambito dei propri poteri di controllo e verifica, abbia agito con un provvedimento espresso di revoca della concessione o dichiarato esplicitamente la decadenza del soggetto dalla medesima concessione, i canoni di polizia idraulica sono dovuti dal titolare della concessione sino all'atto di decadenza o di revoca ed il medesimo è, altresì, tenuto alla eventuale rimessa in pristino dell'area.
- Obblighi del nuovo soggetto che utilizza il bene demaniale:
 - a) Qualora il soggetto, che avrebbe dovuto subentrare nella concessione demaniale, non avesse presentato (congiuntamente al titolare della concessione) la relativa istanza all'Autorità idraulica competente, ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione, e del punto 2.2.1 del Titolo II delle presenti Linee Guida di polizia idraulica, nonché dell'atto di concessione come sopra descritti, questi non si configura come un occupante sine titolo del bene demaniale sino a quando la titolarità della concessione permanga in capo al cosiddetto vecchio concessionario. Sarà quest'ultimo, eventualmente, a rivalersi sul nuovo soggetto che non ha presentato regolare istanza di subentro all'Autorità idraulica competente.
 - b) Nel caso in cui, invece, l'Autorità idraulica competente avesse dichiarato espressa decadenza o revoca della concessione demaniale rilasciata al cosiddetto vecchio concessionario, secondo i criteri sopra riferiti, il soggetto che occupi l'area demaniale ma non abbia presentato nuova richiesta di rilascio di concessione demaniale si configura quale un occupante sine titolo del bene demaniale, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 4/2016.

Art. 33. Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titolo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art. 34. Modifica

La concessione può subire variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art. 35. Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 36. Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun sub ingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il Concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
-

Art. 37. Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dal Concedente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titolo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

Art. 38. Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 39. Durata della concessione

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

TITOLO VI – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico sarà conforme al disposto della Legge 241/90 e s.m.i. e della L.R. 1° febbraio 2012, n.1 e si concluderà entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento sarà specificato il termine effettivamente impiegato e saranno spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

Art. 40. Procedura relativa a una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici del comune e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento.

Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica vanno presentate:

- al Comune, se relative al Reticolo Idrico Minore (RIM)
- al Consorzio di bonifica "Emilia Centrale" o "Terre dei Gonzaga in Destra Po", se relative al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB)
- alla Regione Lombardia, se relative al Reticolo Idrico Principale (RIP)

Le domande, inerenti al reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP), username e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 *"Disciplina dell'imposta di Bollo"*, art. 16 allegato B *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati"*.

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".

Redazione della Relazione di istruttoria:

All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

- Il funzionario "istruttore" della pratica:
 - o provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - o procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

- o se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- o nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- o se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- o qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- o verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale oppure del Consorzio di Bonifica. In tal caso la richiesta viene dichiarata improcedibile con la precisazione dell'ente competente a cui inoltrare la richiesta;
- o se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale, il funzionario "istruttore":
 - effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
 - verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;
 - redige la relazione di istruttoria contenente:
 - accertamenti locali;
 - consistenza delle opere;
 - classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - o concessione;
 - o nulla-osta idraulico;
 - richiamo di eventuali pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
 - accertamenti antimafia;
 - parere conclusivo;
 - se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - se l'intervento è ammissibile:
 - se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

- se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto successivo.

Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

- Il funzionario “istruttore”, verificato il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, bolli per la registrazione degli atti, ecc...) predispone lo “schema di disciplinare di concessione” utilizzando quale riferimento l’Allegato G alla D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023, e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali).
- Il funzionario “istruttore” predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al punto precedente. Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al punto successivo, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti. Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.
- L’Autorità idraulica trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al punto precedente, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade.
- il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) all’Autorità idraulica. Qualora l’utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso all’Autorità idraulica con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici della stessa Autorità, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente.
- Il dirigente dell’Autorità idraulica sottoscrive con firma digitale il disciplinare: da questa data decorre la validità della concessione.

Art. 41. Registrazione degli atti di concessione

Le concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- “registrazione in termine fisso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- “registrazione in caso d’uso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch’essa allegata al T.U.

L’importo di registrazione è calcolato applicando un’aliquota del 2% dell’importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a euro 10.000,00;
- solo in caso d’uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a euro 10.000,00.

L'Autorità idraulica competente, entro 20 giorni dalla firma del disciplinare da parte del dirigente, invia all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, tramite pec, la documentazione in formato digitale necessaria per la registrazione (disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e relativi allegati tecnici, copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro e delle marche da bollo necessarie per la registrazione, modello 69, certificato di firma digitale). L'Agenzia procede alla registrazione e al successivo invio alla Autorità idraulica, tramite pec, dell'attestazione dell'avvenuta registrazione, unitamente ad una copia del disciplinare registrato; a registrazione avvenuta, l'Autorità idraulica procede a inviare una copia dell'atto registrato all'utente.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

Art. 42. Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

- recuperato il codice precedente associato alla pratica oggetto di aggiornamento;
- l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

Art. 43. Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

- il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza comunale;
 - o se è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale, il funzionario "istruttore":
 - verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e, in caso negativo, li richiede;
 - effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
 - qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
 - qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
 - quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
 - predispose il decreto di chiusura della concessione idraulica;
 - trasmette il decreto al concessionario.

Art. 44. Provvedimento di revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio saranno esplicate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art. 45. Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

Art. 46. Concessioni multititolari

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

Art. 47. Documentazione a corredo delle richieste di concessione o nulla osta idraulico

Come indicato nell'allegato G della D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023, per le richieste di concessione o nulla-osta idraulico, i dati obbligatori richiesti:

- nel caso di persona fisica:
 - o Nome e cognome
 - o Codice fiscale
 - o Luogo di nascita
 - o Data di nascita
 - o Comune di residenza
 - o Indirizzo di residenza
 - o Numero di telefono
 - o e-mail
- nel caso di soggetto giuridico o ente pubblico
 - o Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
 - o Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
 - o Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
 - o Comune sede legale
 - o Indirizzo sede legale

- o Data costituzione
- o Numero R.E.A.
- o Provincia di iscrizione
- o Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- o Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- o Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- o Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- o Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
- o Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- o Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- o e-mail rappresentante legale o amministratore

Mentre, i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- Relazione tecnica costituita da:
 - o Descrizione delle opere oggetto della concessione
 - o Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale)
 - o Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
 - o Motivazioni della realizzazione dell'opera
 - o Caratteristiche tecniche dell'opera

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

 - o In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999
 - o Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)
- Elaborati grafici:
 - o Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione
 - o Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione
 - o Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica
 - o Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione
 - o Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione
 - o Profilo idraulico
 - o Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- Certificazioni allegate:
 - o Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Art. 48. Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario

I disciplinari di concessione e i rispettivi decreti che verranno emessi dall'Autorità idraulica saranno redatti tenendo conto dei decreti e dei disciplinari tipo della Regione Lombardia riportati nell'allegato G della D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023.

Art. 49. Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

Rinnovi e Regolarizzazioni – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombinature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

TITOLO VII – NORMATIVA ANTIMAFIA

Art. 50. Premessa e inquadramento normativo

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinviengono "le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia "superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali".

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia "è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro" (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che "l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro".

Art. 51. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia "in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale".

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste

dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

Art. 52. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale "dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinviengono "le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

Art. 53. Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla D.g.r. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023.

Art. 54. Soggetti che esercitano attività imprenditoriale

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale".

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di "rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67".

Art. 55. Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di "concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica).

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.

Le varie casistiche sono riassunte nella Tabella 1 dell'Allegato E alla D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, aggiornato con D.g.r. n. 1615/2023.

TITOLO VIII – RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 56. Richieste di rimborso

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare all'Autorità idraulica competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiestarimborsocanoni-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica>.

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

L'Autorità idraulica competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte dell'ente. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57. Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti ritengono di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

Art. 58. Sanzioni

Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, con particolare riferimento a:

- L. 24 novembre 1981 n° 689;
- D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N°380 (Art. 27)
- L.R. 29 giugno 2009 n° 10 (Art. 5);
- L.R. 1 febbraio 2012 n° 1.

Art. 59. Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente Art. 58 e sono comunicate alla Regione Lombardia e all'Autorità idraulica competente.

Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Art. 60. Richieste di sdemanializzazione

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente deve fornire il nulla osta idraulico.

Ogni richiesta di sdemanializzazione di alveo o parte non più in uso, deve essere inviata all'Agenzia del Demanio che provvederà, attraverso la Regione, ad istruire la pratica, secondo la procedura stabilita, acquisendo anche il nulla osta idraulico dagli Enti preposti alla gestione del corso d'acqua stesso.

Art. 61. Modifiche normative e cartografiche

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Dirigente del Settore competente, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche da apportare alle presenti norme ed all'elaborato cartografico di cui al precedente Art. 3, al fine di garantirne il costante aggiornamento e la corretta applicazione.

Art. 62. Norma transitoria

È fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.